

3009
MTC/AM
13 SET 2019

1

*Ministero della Salute*Consigliere
Maria Teresa Polverino**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente “*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l’articolo 16 (*Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica del personale non dirigenziale*);

VISTO l’articolo 1, comma 358, della legge dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) che dispone, tra l’altro, che la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie;



VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute e delle relative funzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 giugno 2015, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento relativo alla disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto 21 gennaio 2011 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato adottato il ruolo dei dirigenti del Ministero della salute, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute e comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 6 giugno 2011, n. 129;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigenziale in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 17 della legge n. 3 del 2018 salvaguarda le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti sanitari già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della medesima legge e che occorre, pertanto, contraddistinguere tali posizioni;

RITENUTO di adeguare il richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 2011 al citato articolo 17 della legge n. 3 del 2018 e successive modificazioni;

RITENUTO, in particolare, di dover istituire, alla luce della succitata normativa, il ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTE le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente;

SENTITE le organizzazioni sindacali del personale dirigente in data 11 e 29 marzo 2019;



DECRETA

Art. 1

(Istituzione del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute. In tale ruolo confluiscono, nella qualifica unica di dirigente sanitario, i dirigenti delle professionalità sanitarie e i dirigenti di seconda fascia con professionalità sanitaria di cui al ruolo dirigenziale del Ministero della salute adottato con il decreto 21 gennaio 2011 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in servizio al 1° gennaio 2019.

Art. 2

(Elenco del personale inquadrato nel ruolo)

1. L'elenco del personale inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 1, con l'indicazione delle relative discipline ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, è approvato e aggiornato annualmente con provvedimento del Direttore generale competente in materia di personale, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, pubblicato sul sito Internet del Ministero della salute e comunicato al Dipartimento della funzione pubblica.

2. In considerazione della clausola di salvaguardia prevista al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, i dirigenti sanitari già inquadrati nella dirigenza di seconda fascia al 15 febbraio 2018 sono contraddistinti da un apposito simbolo grafico.

Art. 3

(Disposizioni relative ai dirigenti di prima e di seconda fascia)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è fatto salvo quanto disposto dal decreto del 21 gennaio 2011 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di



adozione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, con riferimento ai dirigenti di prima fascia e ai dirigenti di seconda fascia non sanitari del Ministero della salute.

Art. 4


(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione del presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - **9 AGO. 2019**

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

